

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2020, n. 11

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto il D.lgs. 19/11/1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la L.R. 31/07/1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;

Valutato pertanto necessario attuare un riassetto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di assicurare un livello di servizio minimo atto a garantire gli spostamenti essenziali dei cittadini;

ORDINA

1. che le Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana programmino il servizio di tpl garantendo lo stesso:

- almeno nelle fasce orarie dei giorni feriali 6.30 - 9.30 / 12.00 - 15.30 / 17.30 - 19.00 in relazione alle esigenze di mobilità che emergono nel periodo di vigenza della presente ordinanza, tenendo conto delle minori frequentazioni previste, del rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e di tutto il personale a bordo e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;

- nelle zone nelle quali sono localizzati i plessi ospedalieri e gli altri principali nodi di interscambio;

2. di prevedere la sospensione della vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice prevista dall'articolo 19 bis della L.r. 42/98;

3. di prevedere per i servizi non di linea, così come definiti dalla L. 21/92 e L.R. 67/93, che siano attuate le seguenti misure:

- garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente;

- effettuare operazioni di pulizia e sanificazione ad ogni cambio turno (nel caso di servizio taxi) o ad ogni prestazione o viaggio (nel caso di servizio di noleggio con conducente).

La programmazione dei servizi svolta dalle Aziende di Tpl di cui al punto 1., secondo gli indirizzi di cui sopra, dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Regionale e agli Enti competenti, dandone la massima diffusione agli utenti con l'utilizzo di ogni canale informativo a disposizione.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità per il periodo di efficacia del DPCM dell'11 marzo 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;

- alle Aziende One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)

- a Trenitalia Spa

- a TFT Spa

- a Toremar Spa

- Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)

- Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
- Ai Prefetti.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2020, n. 12

“Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed, in particolare l'articolo 21, comma 1, lettera i), che annovera, fra le strutture ad autorizzazione al funzionamento anche: “i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai

bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).”;

Richiamato il DPGR del 09 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata l'ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l'altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario;

Richiamata l'ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei